

DONNINI & ASSOCIATI

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Viale da Verrazzano 7 - 54036 MARINA DI CARRARA/MS

Tel. e fax autom. 0585 – 787666 – 787667 – 630478

Cod.fisc. e part. iva 00705190452 [sofimsrl@tin.it](mailto:sofimsrl@tin.it) - [www.donninieassociati.it](http://www.donninieassociati.it)



Carrara, 27 giugno 2019  
DF/

Spett.le

## FATTURAZIONE ELETTRONICA

---

A decorrere **dal 1° luglio 2019**, come si è avuto modo di vedere in precedenti occasioni, entreranno in vigore alcune delle novità previste con l'introduzione della fattura elettronica:

1. **variazione dei termini di emissione delle fatture immediate;**
2. **obbligo di indicazione della data di effettuazione dell'operazione nella fattura.**

Il 30 giugno scade anche il termine della moratoria sulle sanzioni per ritardata emissione della fattura (termine peraltro valido per i contribuenti con liquidazione Iva trimestrale, mentre per i mensili la moratoria avrà efficacia fino a settembre).

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta sulle menzionate novità con la Circolare n. 14 del 17/06/2019, svolgendo le argomentazioni così riassumibili:

- le regole per individuare il momento di effettuazione dell'operazione, che fanno scattare l'obbligo di emissione della fattura, non sono variate; rilevano dunque – come regola base – la consegna del bene per le cessioni e l'incasso del corrispettivo per le prestazioni di servizio;
- **la fattura deve essere emessa** non più entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell'operazione, ma **entro i 10 giorni successivi** (il Decreto Crescita in corso di approvazione ne prevede l'aumento a 12 giorni);

- **la fattura deve adesso riportare l'indicazione anche della data in cui è effettuata l'operazione** (cessione di beni o prestazione di servizi), sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura.

Quest'ultima previsione comporta la quindi la necessità, salvo il caso di coincidenza, di dover indicare due date nella fattura (quella di effettuazione dell'operazione e quella di emissione, che per norma coincide con la data di trasmissione del documento); considerato però che non è stato nel frattempo variato il tracciato del file xlm, l'Agenzia chiarisce che:

- poiché la fattura elettronica è veicolata attraverso lo Sdl che ne attesta la data (e l'orario) di avvenuta "trasmissione";
- **è possibile assumere che la data riportata nel campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell'operazione.**

Viene fatto l'esempio di una cessione di beni effettuata in data 28 settembre 2019; **la fattura immediata** potrà essere:

- ✓ emessa (ossia generata e inviata allo Sdl) il medesimo giorno: "data dell'operazione" e "data di emissione" coincidono e la data fattura sarà il 28 settembre 2019;
- ✓ generata il giorno dell'operazione e trasmessa allo Sdl entro i 10 giorni successivi (in ipotesi l'8 ottobre 2019); la data fattura sarà sempre il 28 settembre 2019;
- ✓ generata e inviata allo Sdl in uno qualsiasi dei successivi dieci giorni; anche in questo caso la data fattura sarà sempre la data dell'operazione (28 settembre 2019).

Nel caso di fatture cartacee emesse nei 10 giorni successivi alla data di effettuazione dell'operazione, il documento deve invece contenere entrambe le date.

L'Agenzia interviene anche in merito alla **fattura differita**, evidenziando che:

- a) i termini di emissione sono immutati (entro il giorno 15 del mese successivo);
- b) **la data riportata nella fattura elettronica è quella corrispondente all'ultima operazione effettuata nel mese di riferimento;**
- c) l'invio allo Sdi può essere effettuato nell'intervallo temporale intercorrente tra il 1° ed il 15 del mese successivo a quello di riferimento.

Anche in questo caso viene fatto un esempio: se le cessioni effettuate nel corso del mese precedente sono riferite a tre consegne del 2, 10 e 28 settembre 2019, la fattura differita può essere trasmessa tra il 1° e il 15 ottobre, ma la data da indicare in fattura sarà quella del 28 settembre (ultima operazione).

I chiarimenti forniti sollevano tuttavia alcuni dubbi:

- la modalità di indicazione della data non è in linea con la prassi consolidata di datare le fatture differite a fine mese, potendo così interferire sulla numerazione dei documenti in ordine cronologico e richiedere anche un adeguamento dei programmi gestionali;
- sembrerebbe – così è stato osservato nei primi commenti – che l’invio del file Xml al Sistema di interscambio debba avvenire nell’intervallo temporale indicato, non potendo invece essere effettuato in un **momento antecedente** al primo giorno del mese successivo (nel caso precedente ad esempio il 30/09/19); si tratterebbe per il vero di una lettura eccessivamente restrittiva, atteso che non è supportata da ragioni di tutela di interessi erariali (non vi è alcun danno nell’emissione della fattura con data di fine mese) e contrasterebbe con le esigenze delle imprese (in particolare con riferimento ai tempi di pagamento che solitamente decorrono dalla data fattura).

\* \* \* \*

Per parte nostra restiamo a disposizione, ed intanto cordialmente Vi salutiamo.

DONNINI & ASSOCIATI  
Dr. Fabrizio Donnini